



Ordinanza sindacale n. 23

Bertinoro, - 2 MAR. 2011

Oggetto: divieto coltura fave

IL SINDACO

Constatato che nel capoluogo del territorio comunale risiede persona che ha carenza dell'enzima G6PD;

Vista la nota del Servizio Sanitario regionale Emilia Romagna - A.U.S.L. di Forlì - Dipartimento di Sanità pubblica - Ufficio Igiene pubblica assunta a prot. ris. 3098/11 con cui viene indicata l'opportunità di imporre a cura della Pubblica amministrazione, mediante idonei atti, la dismissione della coltivazione di fave, fonte di potenziale rischio per gli affetti da "favismo";

Verificato che le persone affette da carenza dell'enzima glucosio - 6 - fosfo - deidrogenasi (G6PD) comunemente detto "favismo", se esposte al contatto o alla inalazione per via respiratoria a polveri di fava possono avere gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tale soggetto frequenta nonché la sola percezione dell'odore, che può avvenire anche presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali, mercati e sulla pubblica via, costituisce occasione di grave nocumento per la salute della stessa;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce "ex se" interesse generale da soddisfare;

Verificata, con l'ausilio della Polizia Municipale, l'area interessata dal divieto di coltivazione;

Visto l'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.vo 18.08.00 n. 267;

ORDINA

- è fatto divieto a chiunque di avere piantagioni di fave nelle zone ricadenti nel raggio di 500 metri dalla abitazione della persona affetta da carenza dell'enzima G6PD e più precisamente nell'area comprendente le vie Casticciano, AUSA e Tombetta;
-
- eventuali colture di fave in atto, nelle aree comprese tra le vie e/o piazze sopra indicate dovranno essere immediatamente eliminate e comunque non oltre giorni due dalla data di affissione per pubblici proclami della presente ordinanza

DISPONE

- è fatto obbligo ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa (compresi pubblici esercizi che ristoranti) sia su aree pubbliche che private, di apporre avvisi per i soggetti a rischio di crisi emolitica da "favismo", che sono esposte e sono in vendita fave fresche.

Il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio al fine di renderla nota a quanti essa è diretta, e che venga notificata, nelle forme di rito, ai seguenti servizi competenti per territorio

- A.U.S.L. – Dipartimento Sanità Pubblica
- Polizia Municipale
- Comando Carabinieri- Stazione di Bertinoro

i quali, ciascuno per competenza, sono tenuti a far rispettare il seguente atto.

Il Sindaco
Nevio Zaccarelli

